



COMUNE di CHIANCHE
Provincia di Avellino

REGOLAMENTO

COMUNALE

per la disciplina della

Imposta MUunicipale propria

(D. L. nr. 201/2011 convertito in legge nr. 214/2011 e D. L.vo nr. 23/2011)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

Art. 3 - Esenzioni

Art. 4 - Determinazione delle aliquote dell'imposta e delle detrazioni

Art. 5 - Base imponibile

Art. 6 - Soggetti attivi

Art. 7 - Soggetti passivi

Art. 8 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Art. 9 - Fabbricati inagibili ed inabitabili

Art. 10 - Fabbricati rurali

Art. 11 - Terreni agricoli

Art. 12 - Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili

Art. 13 - Versamenti

Art. 14 - Versamenti minimi

Art. 15 - Rimborsi

Art. 16 - Sanzioni ed interessi

Art. 17 - Contenzioso

Art. 18 - Dichiarazione

Art. 19 - Funzionario responsabile

Art. 20 – Diritti del Contribuente

Art. 21 – Rinvio

Art. 22 – Rinvio dinamico

Art. 23 – Tutela dei dati personali

Art. 24 – Norme abrogate

Art. 25 – Pubblicità del Regolamento e degli atti

Art. 26 – Entrata in vigore



ARTICOLO 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina l'Imposta MUnicipale propria, di seguito I.MU., istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del D. L.vo 14 marzo 2011 nr. 23, e dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 nr. 214.

2. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. L.vo nr. 446 del 15 dicembre 1997 e disciplina l'applicazione dell'Imposta MUnicipale propria (I.MU.), in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.

ARTICOLO 2

(Presupposto dell'imposta)

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, si intende :

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro – silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile,

d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali **C/2 , C/6 e C/7 , nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

ARTICOLO 3

(Esenzioni)

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' art. 9, comma 8, D.L.vo nr. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte :

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del *Trattato lateranense*, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, nr. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 4, comma 5 bis, del D.L. nr. 16/2012, sono esenti dal tributo ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze nr. 9 del 14 settembre 1993;

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ARTICOLO 4

(Determinazione delle aliquote dell'imposta e delle detrazioni)

1. La determinazione della misura delle aliquote e detrazioni è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito con legge 22 dicembre nr. 214 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio comunale per l'anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote e detrazioni previste per l'anno in corso.

ARTICOLO 5

(Base imponibile)

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 , C/6 e C/7 , **con esclusione** della categoria catastale A/10 ;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 , C/4 e C/5 ;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D , ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

6. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 nr. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

7. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

8. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita **in base all'art. 12 del presente regolamento**.

ARTICOLO 6

(Soggetti attivi)

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 nr. 214, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 nr. 214, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 nr. 214, **pari allo 7,60 per mille**

ARTICOLO 7

(Soggetti passivi)

1. L'art. 9, comma 1, del D.L.vo nr. 23/2011, stabilisce che sono soggetti passivi:

- a. Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Il comma 2 *quinquies* del D.L. nr. 16/2012, stabilisce che ai soli fini dell'applicazione dell'I.MU. l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione

- b. Il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali;
- c. Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 8

(Unità immobiliare adibita ad abitazione principale)

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo **e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200 (duecento)** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli **anni 2012 e 2013** la detrazione prevista dal primo periodo è **maggiorata di 50 (cinquanta) euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. **L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (quattrocento).**
2. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in eguale misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica.
4. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale :
 - a) l'unità immobiliare posseduta da Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, **a condizione che non risulti locata**;
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, **a condizione che la stessa non risulti locata**.
5. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta :
 - a) le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ARTICOLO 9

(Fabbricati inagibili ed inabitabili)

1. Il comma 3, dell'art. 13 del D. L. nr. 201/2011 stabilisce che la base imponibile è **ridotta del 50% (cinquantapercento)** per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alla Legge nr. 457/1978.

3. I fabbricati di cui al comma precedente devono presentare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti caratteristiche:

- a) mancanza della copertura;
- b) mancanza dei serramenti;
- c) mancanza delle scale di accesso;
- d) strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai),
- e) mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.

4. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

5. La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, corredata da perizia di un tecnico di fiducia del contribuente, successivamente verificabile da parte del comune,

6. Il venir meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità è portata a conoscenza del Comune, con la dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D.L.vo nr. 23/2011.

ARTICOLO 10

(Fabbricati rurali)

1. I fabbricati rurali ad uso abitativo, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie. Per cui, qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le relative agevolazioni; diversamente l'I.MU. calcolerà sulla base dell'aliquota ordinaria.

2. I fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. nr. 557/1993 sono assoggettati ad imposta secondo le aliquote stabilite dal Comune, ai sensi del precedente articolo 4 del presente Regolamento, in conformità del D. L.vo nr. 23/2011 e del D. L. nr. 201/2011, convertito con modificazioni con la legge nr. 214/2011.

ARTICOLO 11

(Terreni agricoli)

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 nr. 984, i terreni agricoli del Comune di Chianche sono esenti dall'I. MU., così come previsto dall'art. 7 lett. h) del D.L.vo nr. 504/1992 applicabile anche in materia di I.MU., secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 9 del D.L.vo nr. 23/2011.

ARTICOLO 12

(Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgere del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'art. 5 del D. L.vo nr. 504/1992, ai fini dell'applicazione dell'Imposta MUunicipale propria vengono determinati come riportato nel prospetto seguente:

Zone omogenee	Valore venale per mq
Zona "B" di completamento	€ 25,82 mq
Zona "BR" di ristrutturazione	€ 25,82 mq
Zona "C" di espansione	€ 23,25 mq
Zona "C1P" di espansione residenziale pubblica	€ 20,66 mq
Zona "C2P" piani di zona	€ 10,33 mq
Zona "D1" area artigianale e commerciale	€ 20,66 mq
Zona "D2" area P.I.P.	€ 7,75 mq
Zona "F" servizi generali	€ 10,33 mq
Zona "FT" attrezzature e servizi di quartiere	€ 10,33 mq
Zona "T" area a destinazione turistica	€ 12,91 mq

ARTICOLO 13

(Versamenti)

1. L' I. MU., in autotassazione, viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri . Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del *dante causa*.
3. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D. L.vo nr. 446/1996, **è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, nr. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.**

ARTICOLO 14

(Versamenti minimi)

1. Nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, nr. 289, è fissato in **euro 3,00 (tre/00)** l'importo fino a concorrenza del quale la presente imposta non è dovuta o non sono effettuati rimborsi. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Gli importi della presente imposta di competenza dell'Ente sono, in ogni caso, arrotondati all'unità di euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 (quarantanove) centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166, legge nr. 296/2006).
3. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge nr. 289/2002 le previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 hanno effetto retroattivo e decorrono dal **01 gennaio 2012** e non devono in ogni caso intendersi come "franchigia".

ARTICOLO 15

(Rimborsi)

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del Contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta MUnicipale propria.

ARTICOLO 16

(Sanzioni ed interessi)

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di I.MU. sono applicate, in conformità ai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nr. 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 17

(Contenzioso)

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.L.vo nr. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

ARTICOLO 18

(Dichiarazione)

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando **l'apposita dichiarazione con il modello ministeriale** entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 19

(Funzionario responsabile)

1. Con provvedimento del Sindaco ai sensi della Legge nr. 191/1998 è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della presente imposta I. MU. propria; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 20

(Diritti del Contribuente)

1. Ai sensi dell'art. 58 del vigente Statuto comunale trovano applicazione nei confronti del Contribuente tutte le prerogative previste dalla legge nr. 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Comune, per il tramite dei suoi uffici o servizi, assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffaria in materia tributaria ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
3. Il Comune, per il tramite dei suoi uffici o servizi, assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti presso l'Ente opportunamente verificati anche attraverso gli organi di Polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
4. Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'Ente stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal Contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge nr. 241/1990.
5. Il Comune, per il tramite dei suoi uffici o servizi, deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
6. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi a disposizione del Contribuente gratuitamente dal Comune.
7. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'Ente, l'ufficio o servizio competente richiede al Contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta a quello richiesto.
8. Il Comune, per il tramite dei suoi uffici o servizi, nella emanazione degli atti inerenti la presente imposta è tenuto alla motivazione degli atti medesimi e dovranno contenere tutte le indicazioni previste dall'art. 1, commi 162 e 163, della legge nr. 296/2006 a pena della loro nullità.
9. I rapporti tra Contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al Contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'Ente medesimo o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
10. Ciascun Contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. La risposta del Comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al Contribuente entro in termine di giorni trenta si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato da richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi dell'immediato periodo precedente, è nullo. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di trenta giorni.

ARTICOLO 21

(Rinvio)

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'I. MU. propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 22

(Rinvio dinamico)

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ARTICOLO 23

(Tutela dei dati personali)

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. L.vo nr. 196/2003, recante : "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

ARTICOLO 24

(Norme abrogate)

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ARTICOLO 25

(Pubblicità del Regolamento e degli atti)

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge nr. 241/1990, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge nr. 15/2005 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 26

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2012**.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione**. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

=====